



L'impresa sostenibile

Alla prova del dialogo dei saperi

DANIELA CATERINO – IVAN INGRAVALLO

A CURA DI

PIA ACCONCI

La promozione della condotta socialmente responsabile
delle imprese nel quadro del diritto internazionale e
dell'Unione europea in materia di investimenti

ESTRATTO

CURA EDITORIALE

EuriConv [European Research Institute]

TESTI

italiano

CONSULENZA LINGUISTICA

EuriConv [European Research Institute]

© PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA PER TUTTI I PAESI
2020 E u r i C o n v – I t a l i a (L e c c e)

ISBN 978-88-98717-04-0

ISBN 978-88-98717-07-1 (eBook)

Nell'ambito della "Convenzione quadro" di cooperazione scientifica internazionale con l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" (71797-III/14, Bari, 10 ottobre 2018).

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, indicizzata in un motore di ricerca, o trasmessa in qualunque forma o con qualunque mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nella misura in cui ciò sia espressamente consentito dalla legge.

La presente opera è disponibile in Italia ed all'estero anche in versione ebook.

Tutti i contributi dei nostri autori sono a titolo gratuito.

Ogni autore è responsabile in maniera formale e sostanziale del proprio scritto.

Made in Europe 2020 by EuriConv

[...] Il protagonismo di Stati economicamente avanzati [...] pare diretto a favorire la sostenibilità del diritto internazionale in materia di investimenti tout court e a renderlo idoneo a tutelare gli interessi non solo degli investitori ma anche delle comunità locali. La portata politica di questi orientamenti è chiara e contribuisce all'approfondimento della base normativa delle azioni di promozione della responsabilità sociale d'impresa sul piano internazionale e dell'UE. Il riferimento a tale responsabilità nei preamboli di trattati internazionali in materia di investimenti e/o in apposite clausole ivi incluse si presta a essere valutato positivamente, non solo in quanto funzionale alla realizzazione effettiva dello sviluppo sostenibile, e specificamente dello sviluppo partecipato, ma anche perché dimostra l'attenzione crescente nel quadro del diritto internazionale e dell'UE per la valorizzazione di interessi non economici eterogenei e la rilevanza di taluni strumenti normativi internazionali in termini reputazionali.

[...] La promozione della responsabilità sociale delle imprese per la loro condotta all'estero, operando attraverso i mercati, appare così lo strumento più effettivo, nella misura in cui l'osservanza su base volontaria risulta un obiettivo perseguito da parte delle stesse imprese. Al fine della prevenzione, i sistemi di diritto degli Stati economicamente avanzati, di quelli emergenti e di quelli in via di sviluppo appaiono accettare e, tutto sommato, assecondare questo decentramento dell'effettività dei diversi strumenti normativi internazionali e dell'UE applicabili. [P. Acconci]

La promozione della condotta socialmente responsabile delle imprese nel quadro del diritto internazionale e dell'Unione europea in materia di investimenti

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La responsabilità sociale di impresa nel diritto internazionale e dell'Unione europea: orientamenti e strumenti. – 3. Valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa nei trattati internazionali applicabili in materia di investimento. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Considerazioni introduttive

L'esigenza di istituire forme di condotta "responsabile" delle imprese operanti all'estero è sorta successivamente al processo di decolonizzazione nella prima metà degli anni Settanta, al tempo del dibattito in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativo alla definizione delle regole di trattamento degli investimenti stranieri e del contributo delle imprese multinazionali allo sviluppo degli Stati ospiti¹.

La ricerca di soluzioni di compromesso – ad opera degli stessi Stati di origine di imprese multinazionali – ha portato in proposito all'adozione di molteplici strumenti non vincolanti nel quadro del sistema dell'ONU e dell'OCSE, nonché all'inclusione, nell'ultimo decennio, di riferimenti alla "responsabilità sociale di impresa" nei preamboli di alcuni trattati internazionali in materia di investimenti e/o in clausole *ad hoc* sulla condotta degli investitori stranieri negli Stati ospiti.

Riferimenti alla "responsabilità sociale di impresa" e/o clausole specifiche si trovano anche in alcuni trattati internazionali di libero scambio conclusi dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ossia dopo l'attribuzione all'UE della competenza in materia di investimenti diretti esteri nel quadro della politica commerciale comune.

Il presente apporto di studi verte sull'esame della portata di queste novità pattizie. Particolare attenzione sarà dedicata alla posizione di alcuni Stati di origine di imprese multinazionali e dell'UE, nonché alla rilevanza tuttora tendenzialmente preponderante di strumenti "soft", sia nella formazione delle norme, sia nella concettualizzazione dei meccanismi di controllo dell'attuazione di tali norme ad opera vuoi degli Stati vuoi delle stesse imprese.

¹ *Inter alia*, G. SACERDOTI, *Les codes de conduite sur les entreprises multinationales entre droit international et droit interne*, in (AA.Vv.), *International Law at the Time of Its Codification. Essays in Honour of Roberto Ago*, Milano, 1987, IV, 263 ss.; (AA.Vv.), *Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, Horn (a cura di), Antwerp-Boston-London-Frankfurt, 1980; J.W. SALACUSE, *Investment Treaties Through a Different Lens: A New Global Regime?*, in *Yearbook on International Investment Law & Policy*, 2009-2010, 575 ss.; S.J. RUBIN, *Transnational Corporations and International Codes of Conduct: A Study of the Relationship Between International Legal Cooperation and Economic Development*, in *American un. int. law rev.*, 1995, 1275 ss.; B. SEN, *Investment Protection and New World Order*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 1988, 419 ss.

2. La responsabilità sociale di impresa nel diritto internazionale e dell'Unione europea: orientamenti e strumenti

Il dibattito relativo alla definizione delle regole di trattamento degli investimenti stranieri sviluppatosi sul piano internazionale negli anni Settanta trae origine dalle richieste espresse dagli Stati di nuova indipendenza in seno all'Assemblea generale dell'ONU sull'opportunità di un Nuovo ordine economico internazionale (NOEI). Relativamente alle attività delle imprese multinazionali questi Stati chiedevano l'adozione di regole di condotta vincolanti ispirate ai principi della giustizia sociale, dell'equità e delle discriminazioni compensatrici. Ciò emergeva dall'avvio nel 1975 di negoziati nel quadro delle Nazioni Unite per un progetto di codice di condotta delle imprese multinazionali fondato sui suddetti principi² e dall'adozione nel 1977 della Dichiarazione tripartita dei principi concernenti le imprese multinazionali e la politica sociale nel quadro dell'OIL³. Questa Dichiarazione è il risultato del contemperamento su base volontaria delle posizioni e richieste espresse dagli Stati, dalle imprese e dalle parti sociali, in particolari dagli organismi di rappresentanza dei lavoratori⁴.

Il dibattito si è sviluppato, come già evidenziato, altresì in seno all'OCSE. In questo quadro gli Stati economicamente più avanzati, a quel tempo i soli membri di tale Organizzazione, rispondevano alle richieste degli Stati di nuova indipendenza mediante l'adozione nel 1976 di alcune regole non vincolanti – sul piano tanto internazionale quanto nazionale degli ordinamenti degli Stati OCSE a esse aderenti – nella forma di "Linee guida" [*Guidelines*] tese al bilanciamento dei diversi interessi in gioco. Le *Guidelines* sono indirizzate alle imprese, ma sono destinate in verità agli Stati OCSE che scelgono di aderirvi al fine di rendere l'attività delle loro imprese uno strumento di "esportazione" di *standard* riconducibili alla responsabilità sociale di impresa, quantunque siffatta espressione sia stata utilizzata esplicitamente solo negli strumenti adottati successivamente nel quadro dell'UE⁵. Le *Guidelines* dell'OCSE sono oggi lo strumento internazionale più noto per orientare le scelte di politica interna degli Stati OCSE a favore della promozione dell'assunzione volontaria ad opera delle loro imprese, in particolare di quelle multinazionali, di comportamenti funzionali allo sviluppo degli Stati ospiti e alla garanzia di alcuni diritti delle persone. Esse sono tese all'instaurazione di

² Con le Risoluzioni 1908 e 1913 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite istituì la Commissione sulle imprese transnazionali nel 1974. Per il testo del progetto di codice di condotta, si veda *Draft United Nations Code of Conduct for Transnational Corporations*, UN Doc. E/1990/94 (1990).

³ La Dichiarazione tripartita è stata adottata nel 1977 e rivista successivamente. L'ultima revisione è terminata nel 2017.

⁴ Per una raccolta sistematica degli atti rilevanti, in particolare delle Nazioni Unite, per la disciplina, prevalentemente *soft*, dell'attività di impresa sul piano internazionale, cfr. (AA.VV.), *International Documents on Corporate Responsibility*, Tully (a cura di), Cheltenham, 2005. Per una visione più generale, segnalò M.C. MALAGUTI - G.G. SALVATI, *La responsabilità sociale d'impresa*, Padova, 2017.

⁵ Le *Guidelines* dell'OCSE sono state adottate nel 1976 e riviste più volte negli anni successivi, specificamente nel 1979, 1984, 1991, 2000 e 2011. L'ultimo testo include *Guidelines* su aspetti eterogenei dell'attività di impresa all'estero, ossia "Disclosure", "Human Rights", "Employment and Industrial Relations", "Environment", "Combating Bribery", "Bribe Solicitation and Extortion", "Consumer Interests", "Science and Technology", "Competition", "Taxation".

un clima di confidenza, prevedibilità e certezza. Dopo la revisione del 2011, ogni Stato membro dell'OCSE, che abbia aderito alle *Guidelines*, deve istituire un *National Contact Point* [NCP] per il controllo della loro attuazione effettiva. Questa forma di controllo è anch'essa *soft*, in quanto a esito non vincolante. Essa è peraltro a intensità variabile, giacché dipende dalla capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di ciascun NCP. Sotto questo profilo, merita segnalare la capacità dei NCP britannico e olandese, i quali sono riusciti a rendere effettivo lo spirito pro-attivo delle *Guidelines* del 2011 occupandosi tanto della loro divulgazione, quanto della censura della mancata osservanza di alcune di esse ad opera di imprese multinazionali specifiche⁶.

Negli anni Novanta del secolo scorso, il mutamento di orientamento di numerosi paesi in via di sviluppo verso le imprese multinazionali e il consolidamento su scala mondiale del processo di liberalizzazione e interdipendenza tra Stati e mercati hanno portato alla sospensione nel 1992 dei lavori nel quadro dell'ONU per il progetto di codice di condotta delle imprese multinazionali. In quel momento storico, si è intensificata, da un lato, la mobilitazione sul piano transnazionale di parti della società civile, in qualità di portatori di interesse (*stakeholders*, secondo la denominazione in lingua inglese) per cause ambientali e sociali e, dall'altro, il coinvolgimento di alcune imprese multinazionali nei lavori delle conferenze internazionali sulla promozione dello sviluppo sostenibile e nell'attuazione dei relativi programmi di azione, in particolare dell'"Agenda 21", approvata al termine della Conferenza sullo sviluppo sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992⁷, nonché l'istituzione di *partnerships* e meccanismi di assistenza tecnica e finanziaria *ad hoc*.

Atti internazionali precedenti, come le "Guidelines" dell'OCSE e la Dichiarazione tripartita dell'OIL, sono stati rivisti alla luce di questi mutamenti di orientamento nelle attività di indirizzo e coordinamento poste in essere da organizzazioni internazionali e dell'obiettivo della promozione dello sviluppo sostenibile tramite il contemperamento tra attività di impresa e promozione della tutela di certi interessi non economici, quali ambiente, contenimento delle epidemie e della corruzione.

Il *Global Compact* – istituito nel 1999 dal Segretario generale dell'ONU – rappresenta uno strumento rilevante sotto questo profilo. Si tratta di dieci principi anch'essi non vincolanti, sul piano del diritto sia internazionale sia nazionale, cui amministratori di imprese e portatori di interessi eterogenei, possono aderire spontaneamente per contribuire alla realizzazione dello sviluppo sostenibile inteso come sviluppo economico, sociale e rispettoso dei diritti delle persone⁸. La realizzazione effettiva dei sud-

⁶ Segnalo i siti dei NCP menzionati nel testo, rispettivamente, in: [www.gov.uk] e [www.oecdguidelines.nl].

⁷ L'"Agenda 21" rappresenta il primo piano di azione per la realizzazione dello "sviluppo sostenibile" nel quadro dell'ONU risultato dell'azione sinergica di attori eterogenei, quali organizzazioni internazionali, Stati, privati, ossia imprese e organismi non governativi. Concepito come concetto giuridico, lo sviluppo sostenibile si prefigge di contemperare lo sviluppo economico di un paese anzitutto con la protezione dell'ambiente, in un'ottica non limitata al momento attuale, ma che tenga conto anche delle esigenze delle future generazioni: in tal senso, U. VILLANI, *Sul "principio" dello sviluppo sostenibile*, in questo volume, *ante*,

⁸ I dieci principi del *Global Compact* concernono la tutela dei diritti delle persone, dei lavoratori e

detti principi si fonda su meccanismi di carattere volontario e promozionale, tra cui l'istituzione di *networks*, dialoghi, iniziative di apprendimento e *partnerships*. Le imprese aderenti sono tenute a pubblicare, in via retrospettiva, una "Communication on Progress" annuale per gli *stakeholders*.

A partire dalla fine del secolo scorso, l'esigenza della promozione della responsabilità sociale di impresa è emersa anche nel diritto dell'UE per il buon funzionamento del mercato interno⁹. Essa ha istituito forme di responsabilizzazione di natura volontaria in relazione a questioni specifiche, quali la tutela dell'ambiente, da un lato, e il rafforzamento della competitività delle imprese riconducibili agli Stati membri, dall'altro¹⁰. Ciò si evince già dai primi Regolamenti comunitari in materia di certificazioni ambientali, quali EMAS¹¹ ed *Ecolabel*¹², nonché dalla concettualizzazione della responsabilità sociale d'impresa proposta dalla Commissione nel "Libro Verde" 2001, secondo cui tale responsabilità sarebbe "[...] l'integrazione su base volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le altre parti interessate"¹³.

Questa definizione pone ben in risalto la circostanza che la responsabilità sociale sarebbe per le imprese un impegno ulteriore rispetto a quello dovuto secondo il diritto applicabile¹⁴. Il volontarismo rappresenta così l'elemento cardine dell'azione dell'Unione. Nella Comunicazione del 2006 la Commissione ha chiarito inoltre che l'azione dell'UE a favore della responsabilità sociale d'impresa mira a "[f]are dell'Europa un polo di eccellenza della responsabilità sociale delle imprese" nella logica della crescita sostenibile, dell'integrazione e coesione socioeconomica¹⁵, come enunciato in maniera

dell'ambiente, nonché il contrasto della corruzione. Per approfondimenti, segnalo il sito [www.unglobalcompact.org]. In tema, M. CASTELLANETA, *La responsabilità sociale di impresa nel contesto internazionale: il programma Global Compact delle Nazioni Unite*, in (AA.VV.), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Castellaneta - Vessia (a cura di), Napoli, 2019, 265 ss.

⁹ Rileva il "Libro Bianco" su "Crescita, competitività e occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo" Commissione, 5 dicembre 1993. Sull'argomento, in quest'opera: J. QUIJANO GONZÁLEZ, *L'impresa responsabile e sostenibile nel sistema spagnolo, tra regole e raccomandazioni di buon governo, ante*; D. LAFUENTE DURÁN, *Responsabilità sociale ed economia socialmente sostenibile: un legame indissolubile, infra*.

¹⁰ Settori specifici dell'azione dell'UE in materia di promozione della responsabilità sociale d'impresa sono la tutela dell'ambiente e dei diritti della persona, l'inclusione sociale, la qualità degli scambi nel mercato interno, ossia la qualità dei modelli di produzione e consumo, e la trasparenza.

¹¹ Vds. Reg. (CE) 1221/2009, Parlamento Europeo e Consiglio, 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), che abroga il Reg. (CE) 761/2001 e le Decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE. Per la disciplina EMAS più recente, segnalo il Reg. (UE) 2018/2026 della Commissione, 19 dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del Reg. (CE) 1221/2009, Parlamento Europeo e Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS).

¹² Vds. Reg. (CE) 66/2010, Parlamento Europeo e Consiglio, 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'UE (*Ecolabel* UE).

¹³ Per gli ampi riferimenti a contenuto e ruolo del "Libro Verde", cfr. J. QUIJANO GONZÁLEZ, *L'impresa responsabile e sostenibile, cit*.

¹⁴ Libro verde, par. 21, dove è specificato che "[e]ssere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo "di più" nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate".

¹⁵ Rileva la Comunicazione Commissione, 22 marzo 2006 al Parlamento Europeo, al Consiglio e

estesa nel Trattato sull'Unione Europea (TUE) all'art. 3, par. 3¹⁶. Risulterebbero indispensabili il sostegno dei governi degli Stati membri, l'istituzione ad opera degli Stati e delle imprese di sistemi di *benchmarking* e scambio di buone pratiche e la creazione di valore in maniera condivisa con gli *stakeholders*. Gli strumenti principali dell'azione dell'Unione sarebbero il ricorso a incentivi e premi, mezzi di carattere informativo e la promozione di pratiche "responsabili" anche all'estero. Nella Comunicazione successiva del 2011, la Commissione propone una concettualizzazione di responsabilità sociale d'impresa più forte, seppure sempre di carattere volontaristico, ancorata alla creazione di valore, come elemento costitutivo della propria azione, là dove si riferisce a tale responsabilità quale "[...] responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società"¹⁷.

Come si evidenzierà nel paragrafo successivo, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nell'ultimo decennio l'UE si è focalizzata altresì sulla responsabilità sociale di impresa quale strumento funzionale al rinnovamento dell'orientamento del diritto internazionale in materia di investimenti. A tal fine, l'Unione predilige la stipulazione di accordi internazionali, ossia strumenti normativi vincolanti, di carattere innovativo, tesi all'attribuzione di rilevanza alla salvaguardia di interessi non economici riconducibili a interessi generali dello Stato ospite¹⁸.

Nei primi anni di questo Millennio, le Nazioni Unite sono diventate inoltre di nuovo protagoniste del coordinamento sul piano internazionale dei tentativi di responsabilizzazione sociale delle imprese per la loro condotta all'estero, con particolare riguardo al loro rispetto delle norme internazionali sulla tutela dei diritti della persona. Ciò si è verificato a seguito della nomina nel 2005 del Rappresentante speciale John Ruggie da parte del Segretario generale dell'ONU per studiare la questione del rapporto tra la tutela dei diritti della persona e l'attività delle imprese, nonché individuarne e chiarirne la dimensione sotto il profilo tanto giuridico quanto politico¹⁹. Nel 2011 Ruggie

al Comitato economico e sociale Europeo, intitolata "Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese", COM(2006) 136 def.

¹⁶ L'Unione "si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata [...], su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente". Rilevano altresì l'art. 3, par. 5, TUE e le clausole sociali orizzontali di cui agli artt. 9, 10 e 11 TFUE.

¹⁷ Vds. Comunicazione Commissione, 25 ottobre 2011 al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 per la responsabilità sociale delle imprese", COM(2011) 681 def., par. 3.1. Per un inquadramento dell'azione dell'Unione in materia, mi permetto di segnalare: (AA.Vv.), *La responsabilità sociale di impresa in Europa*, Acconci (a cura di), Napoli, 2009. E, altresì, A. DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2011; P.C. LEVENS, *Corporate Social Responsibility in European Union Law: Foundations, Developments, Enforcement*, Heidelberg, 2018.

¹⁸ Per l'analisi della letteratura e dei casi più rilevanti: (AA.Vv.), *Reassertion of Control over the Investment Treaty Regime*, Kulick (a cura di), Cambridge, 2017; A. TANZI, *On Balancing Foreign Investment Interests with Public Interests in Recent Arbitration Case Law in the Public Utilities Sector*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2012, 2, spec. 73 ss. E mi permetto, altresì, di richiamare, P. ACCONCI, *The Integration of Non-investment Concerns as an Opportunity for the Modernization of International Investment Law: Is a Multilateral Approach Desirable?*, in (AA.Vv.), *General Interests of Host States in International Investment Law*, Sacerdoti - Acconci - Valenti - De Luca (a cura di), Cambridge, 2014, 165 ss.

¹⁹ Vds. Risoluzione 2005/69 dell'allora Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite,

gie ha proposto i “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework”²⁰. Questi, accolti dal Consiglio dei diritti dell’uomo dell’ONU nel medesimo anno, delineano quali azioni dovrebbero essere poste in essere rispettivamente dagli Stati per la tutela dei diritti della persona da parte delle loro imprese e da quest’ultime per il rispetto di tali diritti in funzione preventiva attraverso condotte improntate alla *due diligence* nella rispettiva *sphere of influence*. Alla luce del “Guiding Principle 17”, una condotta secondo *due diligence* sarebbe funzionale a “identify, prevent, mitigate and account for how [companies] address their adverse human rights impact”. Lo stesso “Principle” precisa che “[t]he process should include assessing actual and potential human rights impacts, integrating and acting upon the findings, tracking responses, and communicating how impacts are addressed”²¹. I “Guiding Principles” sottolineano altresì l’esigenza della garanzia di rimedi effettivi per le vittime di violazioni dei diritti dell’uomo ad opera di imprese.

I “Guiding Principles”, l’istituzione nel 2017 da parte del Consiglio dei diritti dell’uomo dell’“Open-ended Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with respect to Human Rights” (OEIWG)²² e i negoziati, tuttora in corso, per il progetto di Convenzione in materia di responsabilità delle imprese per la violazione dei diritti della persona²³ mostrano che, sotto il profilo del diritto internazionale, l’adattamento degli ordinamenti interni agli obblighi sia di prevenzione sia di repressione posti agli Stati dai trattati internazionali sulla tutela dei diritti della persona è tuttora il mezzo di garanzia più effettivo della loro osservanza ad opera tanto degli organi statali quanto dei privati, in relazione altresì alle violazioni causate dall’attività di imprese all’estero, in particolare di imprese multinazionali²⁴.

“Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, 20 aprile 2005”, E/CN.4/2005/L.10/Add.17.

²⁰ Testo in [https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr_en.pdf].

²¹ L’attuazione effettiva della “due diligence” da parte delle imprese a garanzia del rispetto dei diritti della persona è oggetto di dibattito in dottrina. Si veda, per tutti, O. MARTIN-ORTEGA, *Human Rights Due Diligence for Corporations: from Voluntary Standards to Hard Law at Last?*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2014, 44 ss.

²² Risoluzione 26/9, A/HRC/RES/26/9, 29 settembre 2017.

²³ Vds. “Zero Draft” della Convenzione su *Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, 16 luglio 2018 adottato dall’“Open-ended Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with respect to Human Rights” (OEIWG) del Consiglio sui diritti dell’uomo dell’ONU, in [www.ohchr.org]. Si tratterebbe di una convenzione di natura prettamente procedurale volta a “strengthen the respect, promotion, protection and fulfilment of human rights” ed “ensure effective access to justice and remedy to victims of human rights violations” in the context of transnational business activities and to “advance international cooperation in this regard”, come precisato al suo art. 2. Segnalo, tra gli altri, S. DEVA - D. BILCHITZ, *Building a Treaty on Business and Human Rights. Context and Contours*, Cambridge, 2017; O. DE SCHUTTER, *Towards a New Treaty on Business and Human Rights*, in *Business and Human Rights Law Journal*, 2016, 41 ss.

²⁴ Cfr., E. DE BRABANDERE - M. HAZELZET, *Corporate Responsibility and Human Rights: Navigating between International, Domestic and Self-Regulation*, in (AA.Vv.), *Research Handbook on Human Rights and Investment*, Radi (a cura di), Cheltenham, 2017, 221 ss.; (AA.Vv.), *Human Rights and Business: Direct Corporate Accountability for Human Rights*, Černič - van Ho (a cura di), Oisterwijk, 2015; A. BONFANTI, *Imprese*

Ai presenti fini, rileva che, secondo il "Guiding Principle 9", "States should maintain adequate domestic policy space to meet their human rights obligations when pursuing business-related policy objectives with other States or business enterprises, for instance through investment treaties or contracts".

In effetti, come già anticipato, alcuni Stati e l'UE valorizzano la responsabilità sociale d'impresa nei propri trattati internazionali in materia di investimenti più recenti, intensificando così le azioni di promozione della suddetta responsabilità sul piano internazionale quale strumento di competitività e dunque di reazione alle congiunture sfavorevoli dei mercati nazionali ed esteri, soprattutto dopo la grave crisi finanziaria del 2008. Tale intensificazione è stata generata dal fatto che alcuni di questi Stati hanno cominciato a (pre)occuparsi della condotta all'estero di proprie imprese a seguito di fenomeni di presunta complicità tra esse e taluni Stati ospiti. La notorietà di tali fenomeni, oggi assai probabile per la diffusione capillare di informazioni attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e digitali, può avere un'incidenza negativa in termini reputazionali sulle attività di altri operatori economici nazionali e finanche, in certi momenti storici, sull'intero sistema-paese dello Stato di origine preso in considerazione.

Prova ne sono le risposte collettive di organizzazioni internazionali alle richieste di tutela specifiche avanzate dai rappresentanti di gruppi organizzati di contadini e comunità locali di Stati in America latina, Africa e Asia, dove investitori stranieri erano riusciti ad avere in concessione dai governi locali l'uso di porzioni estese di terre e corsi di acqua per la realizzazione dei propri investimenti²⁵. In mancanza di legislazioni nazionali di tutela specifica, contadini e comunità locali si sono organizzati per ottenere sul piano internazionale, almeno sotto il profilo politico, il riconoscimento delle proprie esigenze di accesso alle risorse naturali, in particolare all'acqua, preservazione del legame con la terra, salvaguardia delle coltivazioni tradizionali e della loro remuneratività, della biodiversità e del clima, nonché del "controllo" sull'operato di imprese multinazionali tramite strumenti quali il *free prior-informed consent*. Anche una buona parte dell'opinione pubblica mondiale ha connotato in modo negativo questo fenomeno, in termini di biocolonialismo e *landgrabbing*²⁶.

Meritano di essere segnalati, in particolare, i "Principles for Responsible Agricultural Investment" adottati congiuntamente da "Food and Agriculture Organization" (FAO), "Banca mondiale", "United Nations Conference on Trade and Development" (UNCTAD) e "International Fund for Agriculture Development" (IFAD) nel 2014. Si tratta di un atto internazionale non vincolante adottato da alcune organizzazioni internazio-

multinazionali, diritti umani e ambiente, Milano, 2012, spec. 170-247. Mi permetto di richiamare, altresì, P. ACCONCI, *La rilevanza per le imprese multinazionali degli obblighi convenzionali in materia di diritti della persona umana*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2011, 299 ss.

²⁵ Gli investimenti stranieri in zone rurali consistono solitamente in attività minerarie, di sfruttamento di bacini naturali, coltivazione di specialità vegetali per la produzione di biocarburanti, industria di trasformazione agroalimentare e acquacolture.

²⁶ Se ne spiegano diffusamente le motivazioni di fondo, in M. VILLAMIL BALESTRO FLORIANO, *L'insostenibile azione delle multinazionali nel sistema agroalimentare brasiliano*, *infra*.

nali del sistema delle Nazioni Unite al fine di promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare delle terre, dei corsi e bacini di acqua, negli Stati ospiti di investimenti stranieri ed evitare che Stati siffatti alterino l'uso di tali risorse per l'attrazione di investimenti a scapito delle esigenze di coltivazione delle comunità locali, sovente minoranze indigene²⁷.

Significativa è stata inoltre l'adozione della Dichiarazione sui diritti dei contadini e di altre persone impiegate in aree rurali adottata dal terzo Comitato sugli affari sociali, umanitari e culturali dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2018²⁸ secondo cui gli investimenti privati stranieri dovrebbero essere indirizzati in modo qualitativo onde favorire lo sviluppo delle comunità rurali locali.

3. Valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa nei trattati internazionali applicabili in materia di investimento

Il primo tentativo di valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa nei trattati internazionali in materia di investimenti si registra nel Progetto di "Model BIT" della Norvegia del 2007²⁹. Altri Stati si sono orientati in questo senso successivamente. Rilevano, in particolare, il "Model BIT" dell'India del 2015³⁰, i trattati di alcuni Stati economicamente avanzati, come quelli bilaterali in materia di investimenti conclusi

²⁷ L'adozione dei *Principles* trae origine da alcuni atti precedenti parimenti non vincolanti adottati da organismi internazionali al fine di scoraggiare il ricorso, soprattutto da parte di Stati potenzialmente ospiti di investimenti stranieri, a pratiche di sfruttamento delle risorse naturali non sostenibili, in termini di tutela dell'ambiente e dei diritti della persona. Tra questi atti precedenti, segnalò: i *Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects Rights, Livelihoods, and Resources* (PRAI) adottati congiuntamente da FAO, Banca mondiale, UNCTAD nel 2010, le *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance on Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security* (VGGT) adottate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale della FAO nel 2012 e le *Voluntary Guidelines on the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security* adottate dal Consiglio della FAO nel 2004.

²⁸ Vds. la *UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas*, Risoluzione A/C.3/73/L.30, *Third Committee on Social, Humanitarian and Cultural Matters* dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sette Stati hanno votato contro, tra questi, Australia, Regno Unito e Stati Uniti, quarantanove Stati, tra cui l'Italia, si sono astenuti. Cfr., tra gli altri L. PAOLONI - S. VEZZANI, *La Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali: prime riflessioni*, in *Federalismi.it, Focus – Human Rights*, 2019, n. 1; D. GONZÁLEZ NÚÑEZ, *Peasants' Right to Land: Addressing the Existing Implementation and Normative Gaps in International Human Rights Law*, in *Human Rights Law Review*, 2014, 589 ss.

²⁹ Rilevano il preambolo, là dove richiama "the importance of corporate social responsibility" e l'art. 32 – dedicato alla responsabilità sociale d'impresa – secondo cui "[t]he Parties agree to encourage investors to conduct their investment activities in compliance with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and to participate in the United Nations Global Compact".

³⁰ L'art. 12, "Model BIT" dell'India è dedicato alla responsabilità sociale d'impresa e prevede che "[i]nvestors and their enterprises operating within its territory of each Party shall endeavour to voluntarily incorporate internationally recognized standards of corporate social responsibility in their practices and internal policies, such as statements of principle that have been endorsed or are supported by the Parties. These principles may address issues such as labour, the environment, human rights, community relations and anti-corruption".

dal Canada col Benin nel 2013³¹, col Senegal nel 2014³² e con la Serbia nel 2015³³, alcuni accordi di cooperazione e facilitazione degli investimenti stipulati dal Brasile³⁴, il Trattato bilaterale in materia di investimenti tra Argentina e Qatar del 2016³⁵, quello di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico (USMCA) firmato nel 2018³⁶, taluni trattati di libero scambio di scala megaregionale, quali il "Comprehensive Economic and Trade Agreement tra Canada", UE e i suoi Stati membri (CETA) del 2016³⁷ e il "Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership" (CPTPP) del 2018³⁸.

Nell'insieme questi trattati contemplano obblighi di carattere prevalentemente promozionale. Le Parti contraenti si impegnano a dotarsi di politiche e strumenti idonei per la realizzazione effettiva della responsabilità sociale d'impresa e quindi a indirizzare l'attività dei propri investitori all'estero, a favore della promozione dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia dei diritti della persona, ma non assumono obblighi precisi in proposito.

L'assunto che gli Stati tanto di origine quanto ospiti siano chiamati a indirizzare la condotta delle imprese per rendere la loro attività funzionale allo sviluppo sostenibile

³¹ L'art. 16, Trattato tra Canada e Benin – intitolato "Corporate Social Responsibility" – dispone che "[e]ach Party should encourage enterprises operating within its territory or subject to its jurisdiction to voluntarily incorporate internationally recognized standards of corporate social responsibility in their practices and internal policies, such as statements of principle that have been endorsed or are supported by the Parties. These principles address issues such as labour, the environment, human rights, community relations and anti-corruption".

³² Vds. l'art. 16 del Trattato tra Canada e Senegal volto a incoraggiare gli investitori a ricorrere a pratiche di responsabilità sociale d'impresa.

³³ Il testo dell'art. 16, Trattato tra Canada e Serbia – intitolato "Corporate Social Responsibility" – è analogo a quello del Trattato tra Canada e Benin (*supra*, nt. 31).

³⁴ Gli Accordi stipulati nel 2015 dal Brasile rispettivamente con l'Angola (art. 10); col Mozambico (art. 10); col Malawi (art. 9); col Messico (art. 13); e con la Colombia (art. 13).

³⁵ Vds. art. 12.

³⁶ L'art. 14.17 del capitolo sugli investimenti del Trattato USMCA – intitolato "Corporate Social Responsibility" – dispone che "[t]he Parties reaffirm the importance of each Party encouraging enterprises operating within its territory or subject to its jurisdiction to voluntarily incorporate into their internal policies those internationally recognized standards, guidelines, and principles of corporate social responsibility that have been endorsed or are supported by that Party, which may include the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. These standards, guidelines, and principles may address areas such as labor, environment, gender equality, human rights, indigenous and aboriginal peoples' rights, and corruption".

³⁷ Nel preambolo del testo consolidato del CETA del 2016 è previsto che "[encouraging] enterprises operating within their territory or subject to their jurisdiction to respect internationally recognised guidelines and principles of corporate social responsibility, including the OECD [OCSE] Guidelines for Multinational Enterprises, and to pursue best practices of responsible business conduct".

³⁸ Segnalo il preambolo del CPTPP là dove afferma che le Parti contraenti si impegnano a "[r]eaffirm the importance of promoting corporate social responsibility, cultural identity and diversity, environmental protection and conservation, gender equality, indigenous rights, labour rights, inclusive trade, sustainable development and traditional knowledge, as well as the importance of preserving their right to regulate in the public interest". Rileva, altresì, l'art. 9.17 del medesimo Trattato dedicato espressamente alla "Corporate Social Responsibility", secondo cui "[t]he Parties reaffirm the importance of each Party encouraging enterprises operating within its territory or subject to its jurisdiction to voluntarily incorporate into their internal policies those internationally recognised standards, guidelines and principles of corporate social responsibility that have been endorsed or are supported by that Party".

e alla tutela dei diritti della persona emerge, peraltro, chiaro già dall'ultima revisione delle "Guidelines" dell'OCSE nel 2011, dallo "Statement of the European Union and the United States on Shared Principles for International Investment" del 2012³⁹ e dai "Guiding Principles for Global Investment Policymaking" adottati dal G20 nel 2016⁴⁰.

La prassi dei trattati sul commercio internazionale dell'UE stipulati successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona denota anch'essa il medesimo approccio, ossia l'impegno delle Parti contraenti alla promozione della responsabilità sociale d'impresa, ma non l'assunzione dell'obbligo di imporre questo tipo di responsabilità⁴¹. Il preambolo del CETA e alcuni accordi di associazione menzionano le "Guidelines" dell'OCSE, quale strumento internazionale di riferimento⁴². Relativamente a quest'approccio vale la pena segnalare la conclusione raggiunta dal Tribunale arbitrale ICSID nel caso "*Urbaser vs. Argentina*"⁴³. Significativi sono altresì i "Core Principles for Investment Policymaking" adottati dall'UNCTAD nel 2012⁴⁴.

I modelli di trattati internazionali in materia di investimento adottati da un rilevante numero di Stati africani meritano tuttavia alcune considerazioni particolari perché l'intensità normativa delle espressioni usate è non di carattere meramente promozionale, ma più forte. Rilevano, in particolare, il *Model Bilateral Investment Treaty*

³⁹ Il punto 6 dello Statement è intitolato "Responsible Business Conduct". Secondo questo punto, "[g]overnments should urge that multinational enterprises operate in a socially responsible manner. To this end, the European Union and the United States intend to promote responsible business conduct, in general, and adherence by third countries to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, in particular".

⁴⁰ Alla luce del principle VIII, "[i]nvestment policies should promote and facilitate the observance by investors of international best practice and applicable instruments of responsible business conduct and corporate governance".

⁴¹ Si vedano, in particolare, l'Accordo di libero scambio tra Colombia, Perù, Unione Europea e suoi Stati membri del 2012, art. 271, § 2 e § 3; e l'Enhanced Partnership and Cooperation Agreement tra Kazakistan, Unione Europea e suoi Stati membri del 2016, art. 154.

⁴² Gli Accordi di associazione conclusi dall'Unione Europea e dai suoi Stati membri con l'Ucraina nel 2012, artt. 293 e 422; con la Georgia, artt. 231, lett. e), e 352, e con la Moldavia, art. 367, lett. e), nel 2014. Per il testo del preambolo del CETA v. *ante*, nt. 37.

⁴³ Segnalo il par. 1195 della sentenza resa l'8 dicembre 2016, secondo cui "[t]he Tribunal may mention in this respect that international law accepts corporate social responsibility as a standard of crucial importance for companies operating in the field of international commerce. This standard includes commitments to comply with human rights in the framework of those entities' operations conducted in countries other than the country of their seat or incorporation. In light of this more recent development, it can no longer be admitted that companies operating internationally are immune from becoming subjects of international law. On the other hand, even though several initiatives undertaken at the international scene are seriously targeting corporations human rights conduct, they are not, on their own, sufficient to oblige corporations to put their policies in line with human rights law. The focus must be, therefore, on contextualizing a corporation's specific activities as they relate to the human right at issue in order to determine whether any international law obligations attach to the non-State individual" (*Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. The Argentine Republic*, ICSID Case No. ARB/07/26).

⁴⁴ Alla luce del principle 9, "[i]nvestment policies should promote and facilitate the adoption of and compliance with best international practices of corporate social responsibility and good corporate governance". Il rafforzamento della portata della responsabilità sociale d'impresa e della cooperazione sul piano internazionale rientrano tra gli obiettivi delle proposte elaborate dall'UNCTAD per la revisione della struttura tipica dei trattati internazionali in materia di investimenti.

Template adottato dalla Comunità di sviluppo dell’Africa meridionale (SADC) nel 2012 e l’*Investment Agreement*, adottato dal Mercato comune dell’Africa orientale e meridionale (COMESA) nel 2007. Il *Model Bilateral Investment Treaty Template* della SADC precisa, tra l’altro, che “[i]nvestors and their investments shall act in accordance with core labour standards” ovvero “[i]nvestors and their investments have a duty to respect human rights in the workplace and in the community and State in which they are located”, menzionando espressamente la ILO *Declaration on Fundamental Principles and Rights of Work* del 1998⁴⁵. Il modello di *Investment Agreement* COMESA sottolinea l’importanza della “responsabilizzazione” dell’investitore di uno Stato contraente sul piano nazionale, secondo quanto previsto dall’ordinamento dello Stato contraente ospite. Questo modello prevede inoltre che il calcolo dell’eventuale indennizzo per espropriazione possa riflettere “the aggravating conduct by a COMESA investor”⁴⁶.

Nei rapporti tra uno Stato parte a uno di questi organismi di cooperazione regionale e un investitore riconducibile a un altro Stato parte si registra dunque un cambiamento di prospettiva marcato rispetto alla struttura tipica delle migliaia di accordi bilaterali applicabili in materia di investimenti stranieri⁴⁷. Tali modelli di trattati contemplano una riconcettualizzazione del bilanciamento tra “situazioni giuridiche atti-

⁴⁵ Vds. art. 15 sul “Minimum Standards for Human Rights, Environment and Labour” secondo cui “15.1. [i]nvestors and their investments have a duty to respect human rights in the workplace and in the community and State in which they are located. Investors and their investments shall not undertake or cause to be undertaken acts that breach such human rights. Investors and their investments shall not assist in, or be complicit in, the violation of the human rights by others in the Host State, including by public authorities or during civil strife. 15.2. Investors and their investments shall act in accordance with core labour standards as required by the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights of Work, 1998. 15.3. Investors and their investments shall not [establish,] manage or operate Investments in a manner inconsistent with international environmental, labour, and human rights obligations binding on the Host State or the Home State, whichever obligations are higher”. Rileva altresì l’art. 17 su “Investor Liability” a norma del quale “17.1. [i]nvestors and [i]nvestments shall be subject to civil actions for liability in the judicial process of their Home State for the acts, decisions or omissions made in the Home State in relation to the Investment where such acts, decisions or omissions lead to significant damage, personal injuries or loss of life in the Host State. 17.2. Home States shall ensure that their legal systems and rules allow for, or do not prevent or unduly restrict, the bringing of court actions on their merits before domestic courts relating to the civil liability of Investors and Investments for damages resulting from alleged acts, decisions or omissions made by Investors in relation to their Investments in the territory of the Host State.

⁴⁶ Rileva l’art. 11 della *Part Two* su “Rights and Obligations”, il quale specifica che gli obiettivi di questa Parte sono “[...] to provide COMESA investors with certain rights in the conduct of their business within an overall balance of rights and obligations between investors and Member States”. Della medesima Parte segnalo altresì l’art. 13, secondo cui “COMESA investors and their investments shall comply with all applicable domestic measures of the Member State in which their investment is made”, nonché l’art. 20, par. 2, a norma del quale, in caso di una misura di ablazione, “[c]ompensation may be adjusted to reflect the aggravating conduct by a COMESA investor or such conduct that does not seek to mitigate damages”.

⁴⁷ I trattati internazionali applicabili in materia di investimenti sono prevalentemente bilaterali. Questi sono stati stipulati a partire dalla fine degli anni Cinquanta – Germania e Pakistan conclusero il primo trattato bilaterale in materia di investimenti nel 1957 – e sono in larga parte tuttora in vigore. Cfr., tra gli altri, M. SORNARAJAH, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge, IV ed., 2017; (AA. VV.), *The Evolving International Investment Regime: Expectations, Realities, Options*, Alvarez - Sauvart - Ahmed - Vizcaino (a cura di), Oxford, 2011; G. SACERDOTI, *Bilateral Treaties and Multilateral Instruments on Investment Protection*, in *Recueil des Cours*, t. 269, 1997, 251 ss.; S.P. SUBEDI, *International Investment Law: Reconciling Policy and Principle*, Oxford, III ed., 2016.

ve/aspettative” e “obblighi” di investitori stranieri e Stati ospiti tipicamente alla base del quadro giuridico e politico internazionale in tale materia⁴⁸. Essi appaiono ispirarsi alle richieste per un NOEI espresse dagli Stati sorti dalla decolonizzazione negli anni settanta. Gli Stati membri della SADC e della COMESA hanno assunto obblighi precisi relativamente al modo di essere dei rispettivi sistemi giuridici e politici in materia, impegnandosi a imporre la responsabilità sociale ai propri investitori all'estero.

Sotto questo profilo rileva altresì il linguaggio delle clausole sulla responsabilità sociale d'impresa dei Trattati bilaterali conclusi dal Canada rispettivamente col Mali nel 2014⁴⁹ e col Burkina Faso nel 2015⁵⁰, nonché l'Accordo di cooperazione e facilitazione degli investimenti tra Brasile e Cile del 2015⁵¹ e il Trattato bilaterale in materia tra Nigeria e Marocco del 2016. Quest'ultimo richiama espressamente alcuni parametri di riferimento, quali il principio di precauzione⁵², l'ordinamento dello Stato contraente ospite e la Dichiarazione Tripartita dell'OIL⁵³. L'“obbligo” di rispettare l'ordinamento dello Stato contraente ospite e di non agire in conflitto con gli obiettivi di sviluppo del suddetto Stato è previsto altresì nel “Draft Pan-African Investment Code” adottato dalla Commissione dell'Unione africana nel 2016⁵⁴.

⁴⁸ Vale la pena osservare che alcuni tribunali arbitrali hanno fatto riferimento all'esigenza di un bilanciamento nell'interpretazione e attuazione delle clausole sul trattamento giusto ed equo di trattati internazionali in materia di investimento, sottolineando l'opportunità di un bilanciamento tra presunte “legittime aspettative” degli investitori e loro condotta diligente. Rilevano, in particolare, i casi *Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe S.A. v. Albania*, ICSID Case No. ARB/11/24, sentenza 30 marzo 2015, specialmente par. 634; e *Charanne and Construction Investments v. Spain*, SCC Rules of Arbitration, Case No. 062/2012, sentenza del 21 gennaio 2016, specialmente par. 505.

⁴⁹ Rileva l'art. 15, par. 3.

⁵⁰ Si veda l'art. 16.

⁵¹ Rileva l'art. 15.

⁵² Si veda l'art. 14.

⁵³ Il Trattato bilaterale in materia di investimenti tra Nigeria e Marocco include diverse disposizioni significative. Giova segnalare l'art. 21 – recante: “Access to Investor Information” – secondo cui “1) [h]ost States have the right to seek information from a potential Investor or its home state about its corporate governance history and its practices as an Investor, including in its home state. 2) Host States shall protect confidential business information they receive in this regard. 3) Host States may make the information provided available to the public in the community where the investment may be located, subject to the protection of confidential business information and to other applicable domestic laws”. Rileva, altresì, l'art. 24 sulla “Corporate Social Responsibility” secondo cui 1) [i]n addition to the obligation to comply with all applicable laws and regulations of the Host State and the obligations in this Agreement, and in accordance with the size, capacities and nature of an investments, and taking into account the development plans and priorities of the Host State and the Sustainable Development Goals of the United Nations, investors and their investments should strive to make the maximum feasible contributions to the sustainable development of the Host State and local community through high levels of socially responsible practices. 2) Investors should apply the ILO Tripartite Declaration on Multinational Investments and Social Policy as well as specific or sectorial standards of responsible practice where these exist. 3) Where standards of corporate social responsibility increase, investors should strive to apply and achieve the higher level standards”.

⁵⁴ Vds. art. 22 sulla *Corporate Social Responsibility* [CSR] secondo cui “1. [i]nvestors shall abide by the laws, regulations, administrative guidelines and policies of the host State. 2. Investors shall, in pursuit of their economic objectives, ensure that they do not conflict with the social and economic development objectives of host States and shall be sensitive to such objectives. 3. Investors shall contribute to the economic, social and environmental progress with a view to achieving sustainable development of the host State”. Rileva, inoltre, l'art. 23 – rubricato: “Obligations as to the Use of Natural Resources” – alla luce

Anche le clausole dei suddetti modelli di investimento, al pari dei riferimenti alla responsabilità sociale d'impresa previsti nei preamboli e/o in clausole specifiche di trattati internazionali in materia di investimenti già conclusi o ancora in via di negoziato, sottintendono, in ogni caso, obblighi non tanto direttamente per gli investitori, quanto per le Parti contraenti di dotarsi di politiche e norme per la responsabilizzazione degli investitori⁵⁵.

4. Considerazioni conclusive

In tutti i diversi quadri di cooperazione internazionale menzionati lo scopo è stato quello di rendere le imprese più pronte a forgiare le rispettive attività economiche nel rispetto della sovranità statale degli Stati ove operano, soprattutto allorché lo sfruttamento di risorse naturali sia in gioco.

Il protagonismo di Stati economicamente avanzati, come il Canada, dell'UE e dei suoi Stati membri pare diretto a favorire la sostenibilità del diritto internazionale in materia di investimenti *tout court* e a renderlo idoneo a tutelare gli interessi non solo degli investitori ma anche delle comunità locali⁵⁶. La portata politica di questi orientamenti è chiara e contribuisce all'approfondimento della base normativa delle azioni di promozione della responsabilità sociale d'impresa sul piano internazionale e dell'UE.

Il riferimento a tale responsabilità nei preamboli di trattati internazionali in materia di investimenti e/o in apposite clausole ivi incluse si presta a essere valutato positivamente, non solo in quanto funzionale alla realizzazione effettiva dello sviluppo sostenibile, e specificamente dello sviluppo partecipato, ma anche perché dimostra l'attenzione crescente nel quadro del diritto internazionale e dell'UE per la valorizzazione di interessi non economici eterogenei e la rilevanza di taluni strumenti normativi

del quale "1. [i]nvestors shall not exploit or use local natural resources to the detriment of the rights and interests of the host State. 2. Investors shall respect rights of local populations, and avoid land grabbing practices vis-à-vis local communities". Merita di essere segnalato altresì l'art. 24 su "Business Ethics and Human Rights" secondo cui "[t]he following principles should govern compliance by investors with business ethics and human rights: 1. support and respect the protection of internationally recognized human rights; 2. ensure that they are not complicit in human rights abuses; 3. eliminate all forms of forced and compulsory labor, including the effective abolition of child labor; 4. eliminate discrimination in respect of employment and occupation; and 5. ensure equitable sharing of wealth derived from investments".

⁵⁵ Cfr., Y. LEVASHOVA, *The Accountability and Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations for Transgressions in Host States through International Investment Law*, in *Utrecht Law Review*, 2018, spec. 45 ss., 49 ss.; Y. ZHU, *Corporate Social Responsibility and International Investment Law: Tension and Reconciliation*, in *Nordic Journal of Commercial Law*, 2017, 90 ss., spec. 111 ss.; M.E. FOOTER, *BITs and Pieces: Social and Environmental Protection in the Regulation of Foreign Investment*, in *Michigan State Journal of International Law*, 2009, spec. 61 ss.

⁵⁶ Tra gli altri, (AA.Vv.), *Sustainable Development in World Investment Law*, Cordonier Segger - Gehring - Newcombe (a cura di), Alphen aan den Rijn, 2011; K. GORDON - J. POHL - M. BOUCHARD, *Investment Treaty Law, Sustainable Development and Responsible Business Conduct: A Fact-finding Survey*, in *Columbia FDI Perspectives*, 157, 28 settembre 2015, in [ccsi.columbia.edu]. Sul punto mi permetto di segnalare altresì P. ACCONCI, *Sustainable Development and Investment. Trends in Law-making and Arbitration*, in (AA.Vv.), *General Principles of Law and International Investment Arbitration*, Gattini - Tanzi - Fontanelli (a cura di), Leiden-Boston, 2018, 290 ss.

internazionali in termini reputazionali. Malgrado la già segnalata natura non vincolante degli strumenti internazionali rilevanti, un numero apprezzabile di imprese tende a farvi invero riferimento. D'altra parte, la circostanza che le azioni per la promozione della responsabilità sociale d'impresa sul piano internazionale e dell'UE si siano intensificate a seguito della conclusione di trattati bilaterali e regionali e dell'adozione di strumenti non vincolanti contribuisce alla diversificazione – tipica del diritto internazionale –, sia delle norme, sia dei rimedi e meccanismi di *follow-up* attivabili. La promozione della responsabilità sociale delle imprese per la loro condotta all'estero, operando attraverso i mercati, appare così lo strumento più effettivo, nella misura in cui l'osservanza su base volontaria risulta un obiettivo perseguito da parte delle stesse imprese. Al fine della prevenzione, i sistemi di diritto degli Stati economicamente avanzati, di quelli emergenti e di quelli in via di sviluppo appaiono accettare e, tutto sommato, assecondare questo decentramento dell'effettività dei diversi strumenti normativi internazionali e dell'UE applicabili.



L'IMPRESA SOSTENIBILE
ALLA PROVA DEL DIALOGO DEI SAPERI
DI DANIELA CATERINO – IVAN INGRAVALLO
ISBN 978-88-98717-04-0

PRINTED IN EUROPE / 2020 BY EURI CONV